



COMUNE DI ESTE
(Provincia di Padova)
AREA III TECNICA – Lavori Pubblici

UFFICIO AMBIENTE

**REGOLAMENTO per la DISCIPLINA
delle ATTIVITA' RUMOROSE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 24/10/2015

SOMMARIO

SEZIONE I -Principi generali.....	4
Articolo 1 - Campo di applicazione.....	4
Articolo 2 - Definizioni.....	4
Articolo 3 - Titolo per la redazione della Documentazione Acustica tecnica.....	6
SEZIONE II- Documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA).....	6
Articolo 4 - Campo di applicazione.....	6
Articolo 5- Presentazione della DPIA.....	7
Articolo 6 - Modalità di redazione della DPIA.....	7
Articolo 7 - DPIA per le opere pubbliche.....	8
Articolo 8 - DPIA semplificata per nuovi edifici ad uso non definito.....	8
Articolo 9 - DPIA semplificata per impianti/infrastrutture/attività' con emissione acustica trascurabile.....	9
Articolo 10 - Sistemi di Gestione Ambientale.....	9
SEZIONE III - Documentazione d'impatto Acustico (DIAC).....	9
Articolo 11 - Campo di applicazione.....	9
Articolo 12 - Modalità di redazione della DIAC.....	10
Articolo 13 - DIAC semplificata per Impianti/infrastrutture/attività' con emissione acustica trascurabile.....	10
SEZIONE IV - Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA).....	10
Articolo 14 - Campo di applicazione.....	10
Articolo 15 - Modalità di redazione della Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA).....	11
Articolo 16 - Procedura Semplificata per la VPCA.....	11
Articolo 17 - Presentazione della VPCA.....	12
SEZIONE V- Ulteriori previsioni per specifiche attività.....	12
Articolo 18 - Strutture, aree e locali destinati all'intrattenimento ed allo spettacolo.....	12
Articolo 19 - Pubblici esercizi e circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande.....	12
Articolo 20 - Circoli privati.....	13
Articolo 21 - Attività sportive, ricreative, scuole di danza e di musica.....	13
Articolo 22 - Condizione di impiego per attrezzature specifiche.....	13
SEZIONE VI - Cantieri edili, stradali ed assimilati.....	14
Articolo 23 - Criteri generali.....	14
Articolo 24 - Limiti.....	15
Articolo 25 - Orari.....	15
Articolo 26 - Emergenze - Ripristino erogazione servizi pubblici o pericolo.....	16
Articolo 27 - Modalità autorizzative.....	16
Articolo 28 - Sporadiche deroghe d'orario.....	17
Articolo 29 - Lavori notturni.....	17
SEZIONE VII - Manifestazioni temporanee.....	18
Articolo 30 - Limiti.....	18
Articolo 31 - Orari.....	18
Articolo 32 - Durata - sito.....	18
Articolo 33 - Prescrizioni generali.....	19
Articolo 34 - Modalità autorizzative.....	19
Articolo 35 - Esenzioni.....	21
SEZIONE VIII - Attività temporanee che non necessitano di autorizzazione....	21

Articolo 36 – Attività non soggette.....	21
a) Cannoncini antistorno.....	21
b) Dispositivi acustici antifurto.....	21
c) Artisti di strada (suonatori, cantanti, giocolieri e simili).....	22
d) Altre attività rumorose a carattere sporadico non previste nel presente Regolamento	22
SEZIONE IX - Controlli, provvedimenti, sanzioni.....	22
Articolo 37 - Controlli.....	22
Articolo 38- Indagini conoscitive e preventive.....	23
Articolo 39 - Ordinanze.....	23
Articolo 40 - Sanzioni amministrative.....	23
Articolo 41 - Sanzioni penali.....	24
Articolo 42 - Accertamento delle violazioni.....	24
ALLEGATI.....	25
Allegato 1 - Contenuto alla DPIA (Documentazione Previsionale di Impatto Acustico). .	25
Allegato 2 - Contenuto della DIAC (Documentazione di impatto acustico).....	28
Allegato 3 - Contenuto della VPCA (Valutazione di clima acustico).....	31

SEZIONE I -Principi generali

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi degli articoli 6, 8 e 14 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, dell'art. 7 della Legge Regionale 10 maggio 1999 n. 21 e delle Linee Guida per l'elaborazione della documentazione d'impatto acustico redatte dall'ARPAV e approvate con DDG n. 3/2008.
2. Tutte le sorgenti di rumore fisse e mobili, nel loro funzionamento, devono rispettare, singolarmente, i valori limite di emissione e nel loro insieme i valori limite assoluti di immissione previsti dalla normativa vigente ed applicati secondo la classificazione acustica del territorio del Comune di Este. Tutte le sorgenti fisse e mobili, nel loro funzionamento, devono rispettare anche i valori limite differenziali di immissione previsti dalla normativa vigente.
3. Le attività temporanee, quali i cantieri edili, stradali ed assimilabili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera h) dell'art. 6 della L. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", per poter essere eseguite devono essere autorizzate dal Comune, anche in deroga ai limiti di emissione ed immissione acustica previsti dalla normativa vigente. L'autorizzazione viene concessa secondo le procedure previste dal presente Regolamento. L'autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità non esime dall'obbligo di ottenere tutte le altre autorizzazioni/concessioni previste dalla legge per lo svolgimento dell'attività.
4. Sono esclusi dalla presente disciplina i rumori occasionali derivanti da comportamenti in luoghi privati, diversi dai circoli privati, quali ad esempio strepiti di animali, accensione di apparecchi radio e TV, utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o art. '844 del Codice Civile e il Regolamento di Polizia Urbana.
5. Sono escluse, altresì, le attività rumorose insistenti nell'ambito di un condominio o di una proprietà privata, dove i rapporti tra privati sono disciplinati dai Regolamenti Condominiali o dal Codice Civile e non ledono gli interessi o l'incolumità psico-fisica della collettività, tutelati dalla Pubblica Amministrazione.
6. Nell'esecuzione di tutte le attività rumorose, comprese quelle domestiche e private, anche se temporanee, si dovrà comunque aver cura che le immissioni acustiche nei confronti dei vicini non eccedano la normale tollerabilità, considerando anche la condizione dei luoghi.

Articolo 2 - Definizioni

Al fine dell'applicazione del presente Regolamento si definiscono:

- 1) **inquinamento acustico:** introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno, o tale da interferire con le legittime funzioni degli ambienti stessi.
- 2) **Sorgenti sonore fisse:**
 - a) gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
 - b) le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole;
 - c) i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
 - d) le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- 3) **Sorgenti sonore mobili:** tutte quelle non comprese tra le fisse.
- 4) **Attività permanenti:** le attività rumorose stabilmente insediate in un'area, o che si svolgano in maniera continua o ripetitiva nel tempo, anche se con caratteristiche stagionali.

- 5) **Attività temporanee rumorose:** qualsiasi attività che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o sia legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio e che, per tipo di lavorazioni, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature, delle macchine e degli strumenti impiegati, o dei luoghi in cui si svolge, comporti rumore percepibile al di fuori dell'area in cui si svolge l'attività stessa
- 6) **Manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico:** i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, i festivals, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, le manifestazioni a qualsiasi altro titolo effettuate, assimilabili a quelle precedentemente elencate, che si svolgano in ambiente aperto, in strutture temporanee quali le tensostrutture, o comunque in edifici o strutture non allo scopo predisposte e finalizzate, che prevedano l'utilizzo o l'attivazione di sorgenti sonore. Sono, altresì, da considerarsi manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico le attività a supporto di altre, quali le attività di intrattenimento esercitate presso i pubblici esercizi, che impieghino sorgenti sonore e si esauriscano in un arco di tempo limitato, complessivamente considerato in 16 giorni per un anno solare.
Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 16 giornate (intese come eventi con durata inferiore alla giornata) nell'arco di un anno solare con una frequenza settimanale massima pari a 2 volte salvo quanto previsto dalla Regione.
- 7) **Attività produttive:** tutte le attività industriali ed artigianali, le attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale, di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, i pubblici esercizi, le attività di servizio, i parcheggi, le aree e i magazzini di movimentazione mezzi, gli impianti tecnologici di cogenerazione, le centrali idroelettriche, gli impianti di sollevamento e di decompressione, le cave, le strutture sanitarie e i laboratori di analisi, le attività agricole e tutte le altre attività ed impianti riconosciute come tali nelle norme vigenti.
- 8) **Postazioni di servizi commerciali polifunzionali:** i centri commerciali e direzionali, i negozi con superficie di vendita superiore a mq. 500, i distributori di carburanti, le strutture alberghiere, i complessi turistico/ricettivi e quanto a questi assimilabili.
- 9) **Impianti sportivi e ricreativi:** gli impianti sportivi anche polifunzionali, le palestre, i palazzotti dello sport, le piscine, gli stadi e i campi da calcio, calcetto, baseball, softball, rugby e football americano, i campi da bocce e da tennis, le piste per atletica leggera, i bowling, i maneggi, i pattinodromi, i velodromi, gli ippodromi, le piste del ghiaccio, le aree per tiro a segno, a volo, con l'arco, le scuole di danza e di ballo, i cinema, i teatri, gli auditorium, i complessi museali e quanto a questi assimilabili.
- 10) **Opera:** gli impianti, le infrastrutture e gli insediamenti adibiti ad attività produttive, ricreative o sportive, le postazioni di servizi commerciali polifunzionali, le discoteche, i locali ad intrattenimento danzante, i pubblici esercizi, i circoli privati, le scuole da ballo e di musica, le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali, ecc..
- 11) **Clima acustico:** l'insieme dei livelli di rumore riferiti agli intervalli di tempo indicati dalla normativa vigente, che caratterizzano in modo sistematico e ripetitivo la rumorosità del territorio indagato.
- 12) **Documentazione acustica tecnica:** la Documentazione Previsionale d'impatto Acustico (DPIA), la Documentazione d'impatto Acustico (DIAC), la Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA).
- 13) **Documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA):** documento tecnico da redigere in fase di progettazione di una nuova opera o di una sua modifica - ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione di questa - allo scopo di prevederne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi ed il rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.
- 14) **Documentazione d'impatto acustico (DIAC):** documento tecnico che descrive le misure

fonometriche e le valutazioni effettuate su un'opera in fase d'esercizio, per verificarne il rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.

- 15) **Valutazione previsionale di clima acustico (VPCA):** documento tecnico con il quale viene caratterizzata un'area dal punto di vista acustico; deve essere redatto in fase di progettazione di particolari opere, ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione di queste, allo scopo di stabilire se l'area risulta idonea acusticamente alla realizzazione dell'opera ed al suo pieno utilizzo, nel rispetto dei valori limite di immissione sia assoluti che differenziali, e dei limiti di emissione. Viene eseguita per la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate che necessitano di particolare tutela.
- 16) **Nulla osta acustico (NOA):** documento, da richiedere al Comune per la realizzazione o modifica di opere per le quali, la documentazione previsionale d'impatto acustico, risulti che possono essere superati i valori limite di immissione assoluti e/o differenziali e/o i valori limite di emissione, stabiliti dalla normativa per quell'area, per cui devono essere previste delle misure di mitigazione acustica.

Il nulla osta di impatto acustico è un documento che viene rilasciato dal Comune di appartenenza ad ogni attività tra cui discoteche, circoli privati, impianti sportivi e ricreativi e tutti i pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi, nonché le infrastrutture di trasporto, senza il quale non si dispone dell'autorizzazione ad inizio attività.

Articolo 3 - Titolo per la redazione della Documentazione Acustica tecnica

- 1) Tutta la documentazione acustica tecnica è resa secondo i criteri stabiliti con D.D.G. ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 «Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della L.Q. n. 447/95» e con le modalità previste dalla normativa per la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
- 2) La documentazione acustica tecnica deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L.Q. n. 447/95, dei suoi decreti attuativi, della normativa regionale e delle deliberazioni ARPAV in vigore.
- 3) Il Comune, per l'esame della documentazione e per i controlli relativi alla stessa, potrà avvalersi dell'ARPAV o di un Tecnico competente in Acustica, iscritto all'elenco regionale, diverso da quello che ha redatto la documentazione stessa.

SEZIONE II- Documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA)

Articolo 4 - Campo di applicazione

La Documentazione Previsionale d'impatto Acustico (DPIA), deve essere redatta per la realizzazione, modifica, ristrutturazione con procedura di valutazione di impatto ambientale, potenziamento, avvio, o variazione dell'orario di esercizio delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, esclusi gli interventi manutentivi;
- c) discoteche;
- d) pubblici esercizi che operino oltre le ore 22.00 e circoli privati;
- e) impianti ed infrastrutture adibite ad attività sportive e ricreative;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- g) impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
- h) strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
- i) ogni altra attività o intervento la cui realizzazione od esercizio possano prevedibilmente

comportare propagazione acustica percepibile all'esterno del confine di pertinenza.

Articolo 5- Presentazione della DPIA

- 1) Per le opere per le quali è prevista, sulla base della vigente normativa, la Valutazione di impatto Ambientale, o specifiche autorizzazioni da parte di organi istituzionali diversi da quelli comunali, ivi comprese le attività soggette ad Autorizzazione integrata Ambientale, gli enti competenti per l'istruttoria, al fine di formulare le valutazioni di propria competenza nelle sedi istituzionali, nell'ambito dell'iter previsto dalla legge, richiedono la presentazione di una DPIA.
- 2) Per le opere di cui al precedente articolo, sottoposte a permesso a costruire, a Segnalazione certificata di inizio Attività (Scia) o ad altra autorizzazione amministrativa comunale, la DPIA deve essere prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del Permesso di costruire o della Segnalazione certificata di inizio Attività, ecc.
- 3) Qualora, vi siano state modifiche in corso d'opera, o nella DPIA presentata all'atto della richiesta di permesso di costruire/Scia fossero presenti motivate esclusioni nella valutazione dei parametri previsti, contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del certificato di agibilità o di altro provvedimento comunale che abilita o autorizza l'uso delle strutture edilizie, si dovrà presentare una DPIA aggiornata.
- 4) La DPIA va inoltrata al Settore titolare dell'istruttoria autorizzativa.
- 5) Qualora, dalla Documentazione previsionale d'impatto acustico emerga che l'attività potrebbe produrre valori di emissione superiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente, la documentazione deve contenere la descrizione delle misure di mitigazione necessarie e va inoltrata al Settore competente del Comune, per ottenere il Nulla-osta acustico. Di tali interventi di mitigazione dovrà essere fornita ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche fisiche e meccaniche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori in opera, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
- 6) L'assenza della documentazione previsionale di impatto acustico, quando prevista a corredo della domanda di permesso di costruire, della Scia, della richiesta di agibilità, o della domanda di autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.
- 7) Nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'opera in fase di valutazione non comporta la presenza di sorgenti sonore significative, o qualora la richiesta autorizzativa riguardi edifici per i quali non è al momento definibile l'attività che vi si insedierà, è possibile presentare la documentazione in forma semplificata, eccetto per le attività industriali e/o per presenza di recettori o aree esposte inserite nella classe acustica 1° (prima) della di zonizzazione acustica.
- 8) Il controllo sul rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico è eseguita dai tecnici ARPAV, su richiesta del Comune.

Articolo 6 - Modalità di redazione della DPIA

- 1) La DPIA deve essere redatta secondo i criteri stabiliti e le modalità descritte nell'Allegato 1 e deve consentire:
 - a. la valutazione comparativa tra lo scenario stato di fatto (senza le opere o attività in progetto) e quello di progetto (con le opere o attività in progetto);
 - b. di distinguere la quota di rumorosità indotta dalla sola opera o attività in progetto, rispetto a quella generata dalle restanti sorgenti di rumore presenti sul territorio.
- 2) Nel caso di modifica, ampliamento o potenziamento di un'opera già esistente, la DPIA deve consentire di valutare, separatamente, il livello sonoro delle emissioni di rumore delle opere o attività già esistenti ed il contributo aggiuntivo causato dalle modifiche previste.
- 3) Lo studio deve essere riferito a tutto il territorio interessato dalla nuova opera o attività, con particolare attenzione ai recettori od aree maggiormente esposte e/o sensibili.
- 4) Lo studio deve valutare anche il livello sonoro delle emissioni dovute al traffico veicolare indotto dall'esercizio della nuova opera/attività, nonché il contributo delle emissioni sonore di origine antropica connesse con l'attività stessa, benché non riconducibili direttamente a sorgenti sonore

comprese nel progetto.

- 5) Qualora la DPIA dimostrasse un potenziale non rispetto anche di uno solo dei valori limite, la documentazione dovrà comprendere l'individuazione delle misure e degli interventi necessari a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti di norma.

Articolo 7 - DPIA per le opere pubbliche

Il progetto di opere pubbliche e/o di pubblica utilità dovrà comprendere la documentazione Previsionale d'impatto acustico.

Articolo 8 - DPIA semplificata per nuovi edifici ad uso non definito

- 1) Nel caso di progetti di nuovi impianto e/o edifici da adibirsi ad attività produttive - qualora al momento della presentazione della richiesta del permesso di costruire o della Scia, DIA, o della domanda per il rilascio del certificato di agibilità, non siano ancora definite le attività che vi saranno svolte - sarà sufficiente accompagnare la documentazione di progetto con una DPIA redatta in forma semplificata.
- 2) La DPIA semplificata dovrà riportare almeno le informazioni seguenti:
 - a) individuazione dell'area in cui è prevista la realizzazione del nuovo impianto/infrastruttura e indicazione della destinazione d'uso urbanistica delle aree limitrofe;
 - b) indicazione dei valori limite stabiliti dalla classificazione acustica per l'area di progetto e per le aree limitrofe al nuovo impianto/infrastruttura/attività;
 - c) indicazione dei locali previsti per la nuova attività con riferimento alle proprietà di fonoisolamento delle strutture perimetrali in progetto;
 - d) rappresentazione planimetrica dei dati informativi sul territorio relativi alle aree o ai recettori (edifici adibiti ad ambiente abitativo, edifici adibiti ad attività lavorativa o ricreativa, aree naturalistiche vincolate o parchi pubblici, siti sensibili quali scuole ospedali case di cura e case di riposo) più vicini alla futura attività;
 - e) descrizione delle aree destinate alla viabilità di servizio, delle aree destinate a parcheggio e individuazione della rete stradale esistente che si prevede sia interessata dal traffico indotto dall'affinità in progetto.
- 3) Contestualmente alla presentazione della documentazione in forma semplificata dovranno essere indicate le scelte progettuali specificamente adottate al fine di minimizzare l'impatto acustico dell'insediamento nei confronti dei fabbricati, delle strutture o delle aree maggiormente esposte; tali scelte devono uniformarsi ai seguenti principi generali comunque validi:
 - a) nella scelta della dislocazione dei vani all'interno degli edifici, delle aperture, dei vani dedicati alla produzione ove sia prevedibile l'utilizzo di macchinari, siano considerate le dislocazioni sui lati dell'edificio che meno coinvolgono i recettori presenti sul territorio e maggiormente esposti;
 - b) nella progettazione della sistemazione delle aree esterne (anche in relazione all'ubicazione di porte e portoni ed all'ubicazione dei vani adibiti a magazzino) dove sia prevedibile una attività di carico scarico merci o di movimentazione mezzi, siano considerate dislocazioni tali da minimizzare l'esposizione al rumore in corrispondenza dei recettori presenti sul territorio e maggiormente esposti (tenuto conto anche dell'effetto della distanza e dell'effetto schermante di strutture esistenti e/o dello stesso edificio in progetto);
 - c) le installazioni impiantistiche degli edifici in progetto (centrali termiche, impianti di ventilazione, unità di trattamento aria, impianti di condizionamento/refrigerazione, gruppi elettrogeni o altro) siano dislocate in posizioni tali da produrre il minore impatto acustico possibile su recettori; presenti sul territorio e maggiormente esposti.
- 4) La documentazione dovrà essere integrata, come previsto dalla legislazione vigente, non appena sarà definita l'attività che si svolgerà nell'insediamento.
- 5) L'utilizzo improprio della procedura semplificata, può comportare la revoca del titolo ottenuto con la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione della documentazione.

Articolo 9 - DPIA semplificata per impianti/infrastrutture/attività' con emissione acustica trascurabile

- 1) E' possibile presentare una DPIA redatta in forma semplificata per le attività che:
 - a) non impiegano macchinari o impianti rumorosi, o non effettuano operazioni comunque rumorose;
 - b) non hanno possibili sorgenti di rumore dovute ad operazioni di movimentazione di materiale o carico-scarico merci;
 - c) non inducono aumenti di flussi di traffico;
 - d) non inducono rumorosità di tipo antropico.
- 2) La DPIA semplificata deve riportare almeno le seguenti indicazioni:
 - a) descrizione dell'opera o attività;
 - b) indicazione del territorio interessato specialmente in corrispondenza dei recettori od aree più vicine all'opera in progetto;
 - c) classificazione acustica dell'area dove è individuata l'opera o attività e delle aree in cui sono inseriti i recettori di cui al punto precedente;
 - d) considerazioni, anche qualitative, che dimostrino l'effettiva trascurabilità delle emissioni di rumore trasmesso per via area o per via strutturale verso l'ambiente esterno e/o verso gli ambienti abitativi.
- 3) Accertate irregolarità nell'usò della procedura semplificata possono comportare la revoca del titolo ottenuto con la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione della documentazione.
- 4) Il procedimento semplificato non può essere adottato per le DPIA riferite a:
 - a) recettori o aree inserite in classe acustica 1^a, dal piano di zonizzazione acustica comunale;
 - b) impianti adibiti ad attività industriale o attività produttiva già definite.

Articolo 10 - Sistemi di Gestione Ambientale

Per le imprese dotate di un sistema di gestione ambientale, la documentazione in materia di impatto acustico, prevista dal proprio sistema di gestione ambientale, potrà essere utilizzata per i fini di cui all'articolo 8 della Legge n. 447/95, solo qualora contenga tutti gli elementi indicati nell'allegato tecnico delle Linee Guida ARPAV.

SEZIONE III - Documentazione d'impatto Acustico (DIAC)

Articolo 11 - Campo di applicazione

Entro 30 giorni dalla messa in funzione dell'opera, sono tenuti alla presentazione della Documentazione d'impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8 della L.Q. n. 447/95, i soggetti titolari dei progetti o dei lavori relativi alla realizzazione, alla modifica, alla ristrutturazione con riferimento alla procedura di valutazione di impatto ambientale, al potenziamento o all'avvio delle seguenti opere o attività:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui ai D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) pubblici esercizi che operino oltre le 22 e circoli privati;
- e) nuovi impianti ed infrastrutture adibite a impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; .
- g) nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
- h) strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
- i) ogni altra attività il cui esercizio sia causa di disturbo della popolazione o di segnalazione da parte dei cittadini.

Articolo 12 - Modalità di redazione della DIAC

- 1) La DIAC, deve essere redatta secondo i criteri e le modalità descritte all'Articolo 3 e conformemente a quanto schematizzato nell'Allegato 2.
- 2) La DIAC dovrà caratterizzare acusticamente il territorio influenzato dalle emissioni : sonore generate dalle sorgenti indagate, tramite una campagna di misure fonometriche, eventualmente integrata dall'applicazione di tecniche di calcolo previsionale.
- 3) Qualora i rilevamenti fonometrici, eventualmente integrati con le stime del calcolo previsionale, dimostrassero il mancato rispetto dei valori limite fissati dalla normativa vigente, si dovrà procedere ad individuare gli interventi e le misure necessarie a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti normativi. Di tali interventi di mitigazione dovrà essere fornita ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche fisiche e meccaniche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori in opera, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
- 4) Successivamente alla messa in opera dei sistemi di mitigazione, sarà necessario effettuare una nuova campagna di misure fonometriche - da realizzarsi con le tecniche e le procedure previste nelle linee guida dell'ARPAV, i cui risultati dimostrino l'effettiva mitigazione apportata ai livelli di emissione generati dalla sorgente indagata e ai livelli di immissione complessivamente riscontrati sul territorio.
- 5) La DIAC potrà non contenere tutto quanto previsto dalle Linee Guida ARPAV e dal presente Regolamento solo se verrà giustificata tecnicamente l'inutilità di ogni singola informazione omessa. Il Comune o l'Ente di controllo potrà in ogni caso richiedere ogni integrazione ritenuta necessaria. Gli oneri di controllo sono a carico della Ditta

Articolo 13 - DIAC semplificata per Impianti/infrastrutture/attività' con emissione acustica trascurabile

- 1) E' possibile presentare una DIAC redatta in forma semplificata per le attività che:
 - a) non impiegano macchinari o impianti rumorosi, o non effettuano operazioni comunque rumorose;
 - b) non hanno possibili sorgenti di rumore dovute ad operazioni di movimentazione di materiale o carico-scarico merci;
 - c) non inducono aumenti di flussi di traffico;
 - d) non inducono rumorosità di tipo antropico.
- 2) La DIAC semplificata deve riportare almeno le seguenti indicazioni:
 - a) descrizione dell'opera o attività;
 - b) indicazione del territorio interessato specialmente in corrispondenza dei recettori od aree più vicine all'opera in progetto;
 - c) classificazione acustica dell'area dove è individuata l'opera o attività e delle aree in cui sono inseriti i recettori di cui al punto precedente;
 - d) considerazioni, anche qualitative, che dimostrino l'effettiva trascurabilità delle emissioni di rumore t smesso per via area o per via strutturale verso l'ambiente esterno e/o verso gli ambienti abitativi.
- 3) Accertate irregolarità nell'uso della procedura semplificata possono comportare la revoca del titolo ottenuto, Sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione della documentazione.
- 4) il procedimento semplificato non può essere adottato per le DIAC riferite a:
 - a) recettori o aree inserite in classe acustica 1^a dal piano di zonizzazione acustica comunale;
 - b) impianti adibiti ad attività industriale o attività produttiva già definite.

SEZIONE IV - Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA)

Articolo 14 - Campo di applicazione

- 1) La VPCA deve essere prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire, autorizzazione, ecc., relativamente alle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
- 1) scuole e asili nido;
 - 2) ospedali;
 - 3) case di cura e di riposo;
 - 4) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - 5) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere:
 - a. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui ai D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - b. discoteche;
 - c. pubblici esercizi che operino oltre le 22 e circoli privati;
 - d. nuovi impianti ed infrastrutture adibite a impianti sportivi e ricreativi;
 - e. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; .
 - f. nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
 - g. strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali.

Articolo 15 - Modalità di redazione della Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA)

- 1) La VPCA deve essere redatta secondo i criteri e le modalità descritte all'Allegato 3.
- 2) Nel caso in cui l'opera in progetto determini una alterazione dei livelli di rumorosità che i caratterizzano il clima acustico preesistente, la VPCA deve considerare anche questo ultimo aspetto (ad esempio gli effetti generati dal traffico veicolare indotto, o dalle installazioni impiantistiche previste dal progetto).
- 3) Qualora il clima acustico dell'area dove si insedierà la nuova opera non dovesse essere adeguato agli usi previsti per quest'ultima, si dovrà procedere all'individuazione delle misure di mitigazione. La progettazione degli interventi di mitigazione che costituirà parte integrante della documentazione, dovrà contenere tutte le informazioni utili a caratterizzare le proprietà fisiche, meccaniche e di riduzione dei livelli sonori delle strutture in opera.

Articolo 16 - Procedura Semplificata per la VPCA

- 1) E' sufficiente produrre una documentazione semplificata qualora, nel territorio indagato, si verificano le seguenti condizioni:
 - a) non siano presenti sorgenti di rumore;
 - b) le aree o fabbricati in progetto siano posti esternamente alle fasce di rispetto acustiche delle infrastrutture di trasporto e a distanze da queste ultime tali da rendere trascurabile il contributo alla rumorosità ambientale determinato dalle emissioni del traffico.
- La documentazione dovrà riportare almeno le seguenti indicazioni:
- descrizione delle eventuali sorgenti di futura realizzazione del territorio interessato, specialmente quello in corrispondenza dei recettori od aree maggiormente esposte del progetto;
 - classificazione acustica dell'area dove è previsto l'intervento edilizio e delle aree limitrofe;
 - considerazioni, anche qualitative, che giustificano la reale trascurabilità dei livelli di rumorosità ambientale che caratterizzano il territorio e i recettori indagati.
- 2) il procedimento semplificato non può essere adottato nei casi in cui:
 - a) la VPCA sia riferita a recettori o aree inserite nella classe acustica 1^a (prima) dalla zonizzazione acustica comunale;
 - b) la VPCA sia riferita a recettori residenziali o comunque soggetti a specifica tutela (siti sensibili quali ad esempio: scuole, ospedali, case di cura, case di riposo o zone a specifica tutela ambientale, etc...) inseriti nelle fasce di rispetto acustiche di infrastrutture di trasporto.

Articolo 17 - Presentazione della VPCA

- 1) La VPCA deve essere inoltrata al Settore competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.
- 2) Per le opere pubbliche e/o di pubblica utilità, la valutazione del clima acustico è di competenza del Responsabile del Settore titolare dell'opera.

SEZIONE V- Ulteriori previsioni per specifiche attività

Articolo 18 - Strutture, aree e locali destinati all'intrattenimento ed allo spettacolo

Tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, all'intrattenimento ed allo spettacolo, quali ad esempio discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, teatri, teatri tenda, sale giochi e pubblici esercizi, nell'effettuazione delle loro attività, devono rispettare i valori limite di immissione assoluti e differenziali ed i valori limite di emissione previsti dal DPCM 14/11/97 e dal presente Regolamento nonché, nei casi in cui siano utilizzati impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione acustica, anche quanto previsto dal D.P.C.M. 215/99 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 19 - Pubblici esercizi e circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande

- 1) Oltre a quanto previsto alla Sezione II (documentazione previsionale di impatto acustico) il titolare del pubblico esercizio che intenda effettuare un orario oltre le ore 24.00 (orario previsto dall'art. 43 del vigente Regolamento di Polizia Urbana) o attività accessorie previste dall'art 31 comma 2 della L.R. Veneto 21.9.2007 n.29 (che disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) o il Presidente del circolo privato, deve produrre all'Ufficio Attività Produttive i seguenti documenti:
 - l'autocertificazione, redatta come da fac-simile predisposto, con la quale dichiara le caratteristiche dell'esercizio e l'ottemperanza alle modalità di esecuzione indicate nella DPIA/DIAC presentata;
 - l'autocertificazione, redatta come da facsimile predisposto, con la quale dichiara che il Tecnico competente in acustica ha provveduto ad informarlo circa gli obblighi/ accorgimenti/ interventi necessari per il rispetto dei limiti di rumore e che tali interventi sono stati o saranno attuati. Nel caso in cui gli interventi vengano attuati successivamente, a fine lavori dovrà essere presentata una ulteriore autodichiarazione di ottemperanza a quanto previsto nella DPIA;
 - la scheda sintetica, redatta dal Tecnico competente in acustica, secondo il facsimile allegato. La suddetta documentazione va presentata all'atto della domanda di autorizzazione o della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande, della comunicazione per l'ampliamento di superficie, dell'istanza di prolungamento di orario serale, ovvero prima dell'avvio di attività di intrattenimento complementari, o delle relative modifiche.
- 2) Nel caso di subingresso, senza modifiche alla struttura o alle modalità di gestione rispetto alla precedente, non occorre presentare la documentazione di impatto acustico, se l'esercizio precedente l'aveva già depositata e l'istruttoria si era conclusa positivamente.
- 3) Fatte salve le misure individuate nella documentazione di impatto acustico, per il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione acustica e differenziali, il titolare del pubblico esercizio deve adottare adeguate modalità di gestione delle attività, tali da non creare disturbo a terzi; deve inoltre farsi carico di tutte le misure idonee ad evitare che gli avventori del locale tengano comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, sia nel locale che nelle immediate vicinanze.
- 4) Il titolare di pubblico esercizio che svolga la propria attività oltre le ore 24,00 ai fini del rispetto,

oltre a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, delle regole della convivenza civile e della vivibilità, dovrà provvedere affinché:

- tramite proprio personale, eventualmente anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, sia assicurato un adeguato servizio di vigilanza all'interno dell'esercizio e nelle immediate vicinanze, volto a garantire che i comportamenti degli avventori (quali chiusura delle portiere degli autoveicoli, accelerazioni di motoveicoli e ciclomotori, vociare, ecc.), non arrechino disturbo o disagio alla popolazione residente nella zona, richiedendo l'intervento delle Forze di Polizia, se necessario.
- 5) Preso atto degli orari di apertura e chiusura, gli orari massimi per le deroghe saranno fissati con ordinanza del Dirigente dell'Area II°, sempre che norme statali o regionali non li prevedano in maniera tassativa; l'orario d'utilizzazione di apparecchi per karaoke, jukebox, impianti stereo con altoparlanti o diffusori, nonché l'orario per spettacoli vari, non può comunque eccedere oltre le ore 24.00, eccetto nel periodo estivo nei giorni di venerdì e sabato in cui si potrà consentire fino alla ore 01.00 della notte.
 - 6) Nelle aree esterne di somministrazione e/o nei plateatici, le attività di intrattenimento, così come definite dall'art. 31 della L.R. 29/2007 e dall'art. 43 del Vigente Regolamento di Polizia Urbana, possono essere svolte non oltre le ore 24.00.
 - 7) Le operazioni di sgombero di tavoli e sedie non dovranno, in ogni caso, creare rumore e disturbo al vicinato.

Articolo 20 - Circoli privati

- 1) Fatte salve le misure individuate per il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione assoluti e differenziali nella documentazione di impatto acustico, il responsabile del circolo privato, anche se non esercente la somministrazione di alimenti e/o bevande o l'intrattenimento, deve assicurare che le aree e i locali nei quali si riuniscono i soci e frequentatori abbiano le necessarie caratteristiche di isolamento acustico, tali da garantire che suoni e rumori non siano percepibili negli ambienti confinanti adibiti a residenza, o all'esterno dell'area di pertinenza del circolo.
- 2) Il responsabile del circolo privato, inoltre, deve vigilare affinché all'uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, eventualmente anche informando tempestivamente le Forze di Polizia, se necessario.
- 3) I circoli privati ove si svolgano attività rumorose, anche con utilizzo di impianti rumorosi, devono presentare al Dirigente dell'Area II° la Doc.I.A., predisposta secondo i criteri e gli elaborati previste dalle linee guida adottate da ARPAV con deliberazione n.3/2008, contestualmente alla domanda/denuncia per poter somministrare alimenti e bevande, o comunque prima dell'insediamento nei locali previsti.
- 5) Eventuali attività all'aperto potranno essere effettuate non oltre le ore 24.00.

Articolo 21 - Attività sportive, ricreative, scuole di danza e di musica

- 1) Le attività sportive e ricreative in ambienti chiusi e le scuole di danza e di musica potranno essere realizzate esclusivamente in locali per i quali siano garantite le idonee caratteristiche di isolamento acustico, tali da impedire l'immissione di suoni o rumori verso locali confinanti adibiti a residenza, o all'esterno.
- 2) In ogni caso, qualora i locali confinino con altri, adibiti a residenza, le attività potranno essere effettuate fino alle ore 24.00.
- 3) Per la realizzazione di autodromi, motodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive analoghe, che si svolgano all'aperto, in tensostrutture o similari, è necessario presentare la DPIA; essa dovrà prevedere anche la proposta di localizzazione delle centralino fisse di monitoraggio, in ottemperanza a quanto stabilito dalla specifica normativa vigente.

Articolo 22 - Condizione di impiego per attrezzature specifiche

- a) Macchine da giardino:

l'uso di apparecchiature ed attrezzi particolarmente rumorosi nelle aree abitate, non associate ad attività di tipo imprenditoriale, è consentito nei giorni :

ESTIVO

- feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 21,00;
- festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

INVERNALE

- feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00;
- festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

L'utilizzo di tali attrezzature nel verde pubblico da parte degli addetti è consentito nei giorni:

- feriali dalle ore 7,00 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;
- festivi dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

b) Impianti di condizionamento:

I condizionatori devono essere installati, secondo il rispetto delle norme edilizie urbanistiche:

- ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti previsti dall'art.4 del DPCM 14 novembre 1997;
- non devono essere installati in spazi pubblici e/o aperti al pubblico e non devono creare vibrazioni alle strutture limitrofe.

c) Uso di macchinari, impianti rumorosi, sorgenti mobili ed attrezzature per uso domestico:

in generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento, gli orari in cui è consentito l'uso permanente di macchinari o impianti rumorosi, purché nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa e dalla zonizzazione acustica sono:

- periodo estivo (maggio/settembre) dalle ore 07,00 alle ore 12,30 e dalle 15,00 alle 20,00;
- periodo invernale (ottobre/aprile) dalle ore 07,30 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle 19,30.

SEZIONE VI - Cantieri edili, stradali ed assimilati

Articolo 23 - Criteri generali

L'esecuzione delle attività dei cantieri edili, stradali ed assimilati, comprese le lavorazioni connesse ad esigenze di sicurezza e viabilità, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate nei cantieri edili, stradali ed assimilati dovranno essere conformi alle Direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla normativa nazionale; dovrà essere, comunque, privilegiato l'utilizzo delle attrezzature, impianti e macchine ad emissione acustica minore e dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.). E' vietato l'uso di macchinari privi della dichiarazione CE di conformità;
- b) ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera 9) della Legge 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- c) dovrà essere evitata la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose;
- d) l'accensione delle macchine rumorose dovrà essere limitata all'esclusivo tempo di utilizzo;
- e) la collocazione delle attrezzature rumorose dovrà avvenire, quando possibile, nelle aree del cantiere più lontane dalle abitazioni limitrofe ed in posizioni schermate da strutture del cantiere;
- f) le macchine in uso nel cantiere, la cui emissione acustica sia diretta, dovranno, se possibile, essere orientate in modo che l'onda acustica non incida direttamente o per riflessione primaria

verso i recettori esposti;

- g) dovranno essere evitati tutti i rumori inutili, non strettamente connessi all'attività lavorativa del cantiere;
- h) la durata complessiva dell'attività rumorosa, nonché i relativi orari, devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso, da apporsi precedentemente a cura del soggetto che effettua i lavori, all'ingresso del cantiere.

Secondo quanto previsto dall'art. 6 – lettera h - della Legge n.447 del 26/01/995, è di competenza comunale il rilascio di autorizzazione in deroga ai limiti di immissione assoluti e differenziali previsti per legge e in base al piano di classificazione del territorio per le eventuali attività temporanee dovuti a cantieri edili, stradali ed assimilabili.

Articolo 24 - Limiti

- 1) L'esercizio delle attività temporanee connesse ai cantieri edili, stradali ed assimilati, in deroga a quanto previsto dal DPCM 14/11/1997, non potrà superare i seguenti valori limite, riferiti ad un tempo di misura maggiore o uguale a
 - a) in zona classe acustica I°: L_{Aeq} 75 dB(A);
 - b) in zona classe acustica II°, III°, IV e V° : L_{Aeq} 80 dB(A);
- 2) Tali limiti si intendono fissati in facciata agli edifici situati in prossimità del cantiere e nei quali siano presenti recettori.
- 3) Non si applicano i limiti differenziali di immissione, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
- 4) Nel caso di effettuazione di lavori edili nello stesso edificio, o in locali adiacenti a quelli in cui sono presenti recettori, dovrà essere rispettato il limite di emissione acustica di 75 dB(A), misurato a finestre chiuse, all'interno dei locali disturbati non pertinenti al cantiere, prossimi a quelli in cui si eseguono i lavori e dove sia possibile la permanenza di persone.

Articolo 25 – Orari

- 1) L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili, compresi i cantieri di ristrutturazione, di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato o in adiacenza a locali dove sono presenti recettori (appartamenti e uffici, negozi in uso) , è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, con i seguenti orari:
 - da ottobre a maggio - nei giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 12.00
 dalle ore 13.30 alle ore 19.00
 - da giugno a settembre, nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 12.00
 dalle ore 13.30 alle ore 20.00.e comunque nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 24.
- 2) Qualora, per motivate e comprovate esigenze, non sia in alcun modo possibile il rispetto dei valori limite e degli orari suindicati, in via eccezionale e solo per limitati periodi di tempo, potrà essere valutata la possibilità di concedere un'ulteriore deroga ai valori limite di emissione acustica e limitate e sporadiche deroghe all'orario, previa dimostrazione da parte del richiedente di aver messo in atto tutto quanto sia tecnicamente ed organizzativamente possibile per ridurre l'emissione acustica ai minimi livelli possibili e che non esistono soluzioni alternative più efficaci.
- 3) Solo ed esclusivamente per esigenze connesse alla sicurezza, mobilità e/o viabilità, è concessa l'autorizzazione ad effettuare lavorazioni rumorose in periodo notturno.
- 4) Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti orari o di livello equivalente previsti dalle precedenti modalità, dovrà indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione, secondo il modello approntato dall'Ufficio preposto, 20 giorni prima dell'inizio dei lavori.
- 5) Il Dirigente competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, rilascia l'autorizzazione in deroga, che potrà contenere, comunque, prescrizioni, tra cui ad esempio, il

divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, o la messa in opera di adeguati sistemi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o la protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

- 6) La durata complessiva dell'attività rumorosa, nonché i relativi orari, dichiarati e previsti, devono essere resi noti alla popolazione che gravita nelle vicinanze del cantiere, mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi a cura del soggetto autorizzato, quantomeno all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività stessa.

Articolo 26 - Emergenze - Ripristino erogazione servizi pubblici o pericolo

Per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, si deroga automaticamente agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 27 – Modalità autorizzative

1) AUTOCERTIFICAZIONE

- a) L'attivazione di cantieri edili, stradali ed similati aventi le seguenti caratteristiche:

- durata non superiore a 6 mesi;
- ubicazione e distanza superiori a 100 metri da ospedali, case di cura, case di riposo, scuole;
- rispetto degli orari e dei limiti sonori previsti, in deroga, dall'art. 24 e dall'art. 25 del presente Regolamento;

sarà autorizzata mediante presentazione di autocertificazione, redatta come da fac-simile predisposto da presentare almeno 10 giorni prima dell'inizio lavori.

- b) L'autocertificazione deve essere redatta dal responsabile dell'impresa che esegue i lavori, secondo il fac-simile predisposto e deve contenere tassativamente tutte le informazioni e le dichiarazioni in esso previste. L'assenza nell'autocertificazione anche di una sola delle informazioni e dichiarazioni previste, o non sottoscritta dal richiedente, comporta il rigetto dell'istanza e l'attività non potrà considerarsi autorizzata.
- c) L'autocertificazione ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo quanto previsto dall'art. 47 del DPR 445/2000; nel caso di dichiarazioni mendaci, o di atti falsi, il responsabile è passibile delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000.
- d) Non è previsto il rilascio di specifico atto autorizzativo, fatta salva la richiesta di documentazione integrativa entro i 15 giorni. La richiesta di integrazione sospende i termini dell'istruttoria.
- e) Copia dell'autocertificazione presentata, munita del timbro di ricevimento dell'Ufficio Protocollo del Comune, o della ricevuta di ritorno della Raccomandata, p del rapporto di positivo invio tramite telefax, deve essere custodita presso la sede del cantiere ed esibita agli organi di controllo.

2) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

- a) Qualora un'attività cantieristica, edile, stradale o assimilabile, sia contraddistinta anche da una sola delle seguenti caratteristiche:

- durata superiore a 6 mesi;
- collocata a distanza uguale o inferiore a 100 metri da scuole, ospedali, case di cura, case di riposo;
- si presume possa comportare il superamento di limiti di sonori previsti, in deroga, dall'Articolo 25 e dall'Articolo 26 del presente Regolamento.

L'autorizzazione in deroga è concessa in riscontro a specifica domanda, corredata devalutazione previsionale d'impatto acustico.

- c) La richiesta deve essere presentata secondo il modello predisposto e deve tassativamente contenere tutte le informazioni e tutte le dichiarazioni in esso previste. Qualora si riscontrino le mancate dichiarazioni dovute, nei termini per il rilascio dell'autorizzazione, comporta il rigetto

dell'istanza. Alla richiesta deve essere allegata una Documentazione Previsionale d'impatto acustico redatta secondo quanto specificato ai relativi articoli del presente Regolamento e comprendente anche la descrizione delle misure di mitigazione acustica che si intendono porre in atto, una planimetria dell'area, il cronoprogramma dei lavori, copia della certificazione CE delle attrezzature impiegate, l'atto autorizzativo e la ricevuta di pagamento delle spese d'istruttoria.

- d) La domanda di autorizzazione dovrà essere presentata all'Area competente al rilascio del provvedimento, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Il dirigente, esaminate le misure messe in atto per ridurre al minimo l'emissione acustica e valutate le motivazioni eccezionali e contingenti relative a lavorazioni per cui è prevedibile il superamento dei valori limite di rumore, eventualmente sentito anche il parere dell'ARPAV, rilascia l'Autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica, imponendo le necessarie prescrizioni.
- e) L'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica deve essere conservata presso la sede del cantiere ed esibita alle autorità di controllo.

Articolo 28 - Sporadiche deroghe d'orario

- 1) Per imprescindibili ed eccezionali necessità di operare al di fuori dell'orario stabilito dal presente Regolamento, nell'ambito di attività cantieristiche edili, stradali ed assimilate, già autorizzate in deroga ai limiti di emissione acustica, e per motivi eccezionali e contingenti, il Dirigente competente può autorizzare deroghe a quanto stabilito dal presente Regolamento.
Sarà possibile concedere un'ulteriore deroga d'orario, comunque esclusivamente all'interno del periodo diurno (dalle ore 8.00 alle ore 24.00), in riscontro a specifica domanda, adeguatamente motivata sulle necessità che richiedono tale ulteriore deroga.
- 2) Il Dirigente competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, rilascia l'autorizzazione in deroga, che potrà contenere, comunque, prescrizioni, tra cui ad esempio, il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, o la messa in opera di adeguati sistemi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o la protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.
- 3) La domanda dovrà essere presentata dal responsabile dell'impresa che esegue i lavori (rappresentante legale, direttore lavori, direttore del cantiere), secondo il modello predisposto, almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori, elencando i macchinari da utilizzare, le lavorazioni da effettuare, le misure di mitigazione acustica messe in atto in quella particolare situazione operativa ed il numero e data di protocollo dell'autorizzazione in deroga già rilasciata.
- 3) Di norma, non sarà concesso il prolungamento di orario per più giorni consecutivi, né per più di 20 giorni complessivi.

Articolo 29 - Lavori notturni

- 1) Nel caso di effettive e documentate esigenze di sicurezza, mobilità e/o di viabilità, potrà essere autorizzata l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi di manutenzione, in cantieri stradali di durata non superiore a 15 giorni, previa presentazione, almeno 20 giorni prima dell'effettuazione dei lavori, di un'autocertificazione redatta come da modello predisposto, dalla quale risultino: il tipo di lavorazioni, le date, il luogo dell'intervento ed i macchinari che verranno impiegati; all'autocertificazione dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità di chi la sottoscrive e la documentazione che giustifichi le particolari esigenze di sicurezza e/o di viabilità.
- 2) Nell'autocertificazione il responsabile del cantiere deve impegnarsi, espressamente, al rispetto di tutte le seguenti condizioni:
 - a. sia assicurato il rispetto del limite di 65 dB(A), mediati nel periodo notturno, alla facciata delle abitazioni più prossime alla strada;
 - b. i residenti nella zona vengano avvisati, opportunamente e con congruo anticipo, della possibile rumorosità che i lavori comporteranno;

- c. non siano tenuti accesi macchinari, se non per il tempo strettamente necessario alle lavorazioni richieste;
 - d. siano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre la rumorosità, in particolare intervenendo sui macchinari impiegati, o interponendo opportune barriere mobili.
- 3) La medesima autocertificazione, con le stesse modalità, può essere presentata per l'autorizzazione di cantieri diversi da quelli stradali, della durata di un giorno solo, per i quali sia necessario lavorare in orari serali, o parzialmente notturni (comunque non oltre le ore 22,30 e non prima delle ore 5,30), in seguito a specifica prescrizione della Polizia Municipale e/o dell'Ufficio Tecnico per motivi di viabilità/sicurezza.
- 4) Sono esclusi dalla regolamentazione del presente articolo gli interventi per la realizzazione di opere pubbliche d'urgenza e per esigenza di sicurezza, mobilità e/o di viabilità.

SEZIONE VII - Manifestazioni temporanee

Articolo 30 - Limiti

- 1) L'effettuazione delle manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, in deroga a quanto previsto dal DPCM 14/11/1997, non potrà causare il superamento dei seguenti valori limite di emissione, riferiti ad un tempo di misura maggiore o uguale a 10 minuti, in facciata agli edifici esposti in zona:
- a. classe acustica I - II - III - IV = L_{Aeq} 65 dB(A);
 - b. in zona classe acustica V = L_{Aeq} 70 dB(A).
- Relativamente ai concerti musicali ed alle manifestazioni sportive di rilievo con gare di go-kart, rally, tiro a volo e motocross di durata massima di 1 giorno, il valore limite di emissione da non superare riferito ad un tempo di misura maggiore o uguale a 10 minuti, sarà:
- a. in zona classe acustica I-II-III-IV = L_{Aeq} 90 dB(A);
 - b. in zona classe acustica V = L_{Aeq} 95 dB(A).
- Tale limite è da verificarsi in facciata alle abitazioni adiacenti alle aree in cui vengono esercitate le attività, in corrispondenza di un vano finestra.
- Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si svolgono le manifestazioni, si considera il limite assoluto di 65 dB(A) a finestre chiuse all'interno dei locali utilizzati dal recettore.-
- 2) Tali limiti s'intendono fissati in facciata agli edifici situati in prossimità dell'area nella quale si effettua la manifestazione e nei quali siano presenti recettori. Non si applicano i limiti differenziali di immissione, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
- 3) Anche per le manifestazioni temporanee, internamente all'area ove esse si svolgono, dovrà essere rispettato il limite di 95 dB(A) L_{Aeq} , previsto dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 per la tutela degli spettatori.
- 4) La verifica fonometrica del rispetto dei valori limite dovrà essere effettuata con tempo di misura sufficiente a descrivere esaustivamente tutti i fenomeni acustici e le diverse sorgenti impiegate, o attivate, per la manifestazione, nelle differenti condizioni d'esercizio; in ogni caso, il tempo di misura per ognuno dei fenomeni e sorgenti sonore, dovrà essere almeno uguale o maggiore a 10 minuti. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione acustica ponderato A, conformemente a quanto prescritto dal D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Articolo 31 - Orari

L'attivazione delle sorgenti sonore, per le manifestazioni temporanee, è consentita dell'orario: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 01,00 della notte.

Articolo 32 – Durata - sito

- 1) Per ognuna delle aree del territorio comunale utilizzate per l'effettuazione di manifestazioni temporanee, compresi i pubblici esercizi ed i circoli privati nei quali vengano svolte attività temporanee di intrattenimento, non potrà essere superato il limite di complessivi 15 giorni di attività stagionale. Nella stagione estiva le attività potranno essere ulteriormente autorizzati per ulteriori 15 giorni.
- 2) Nell'ambito del suddetto limite complessivo di 15 giorni, per ciascuna area, per trimestre nell'anno solare, non potranno svolgersi più di 5 concerti di notevole rilevanza, se in ambiente aperto, o in strutture temporanee tipo tensostrutture. In ogni caso, i concerti di notevole rilevanza non potranno tenersi in giorni consecutivi.
- 3) Per le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune, o in collaborazione con lo stesso, inserite nei programmi dall'Amministrazione Comunale, approvate con Delibera di Giunta o Determinazione Dirigenziale ed effettuate sotto il controllo e la responsabilità del Dirigente del Settore comunale organizzatore, indipendentemente dal luogo scelto per l'effettuazione, si potrà derogare dal limite di 15 giorni per trimestre per anno solare, fino ad un massimo di 60 giorni. Tali manifestazione saranno autorizzate previa conferenza di servizi tra gli uffici comunali preposti.
- 4) Fanno eccezione al limite di cui ai punti succitati le seguenti aree individuate per le manifestazioni temporanee :
 - a. le Piazze : Piazza Maggiore, Piazza Trento, Piazza Guariento (PEEP), Piazza Schiavonia;
 - b. le aree : Area Polivalente via Giovanni Paolo II (Deserto), area Biblioteca Dolfin Boldù, Chiostro di San Francesco;
 - c. il Paleste (interno);
 - d. Giardini Pubblici.
- 5) E' vietato lo svolgimento di manifestazioni temporanee rumorose in aree di pertinenza di ospedali, di case di cura o di riposo, o a distanze inferiori a 100 metri da esse.

Articolo 33 - Prescrizioni generali

- 1) Qualsiasi manifestazione o festa che si proroga, nello stesso luogo, per un periodo superiore ai 15 giorni non è soggetta a deroga e deve pertanto rispettare i limiti assoluti e differenziali previsti dalla normativa nazionale. in particolare in prossimità dei possibili recettori, ed è soggetta alle modalità di valutazione previste dall'art. 8 della legge 447/95.
- 2) Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambiente abitativi limitrofi.
- 3) Lo svolgimento di una manifestazione temporanea in luogo pubblico, o aperto al pubblico, indipendentemente dal luogo di effettuazione, dalla durata e dalle caratteristiche, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) dovranno essere adottate tutte le misure atte a minimizzare il disturbo al vicinato;
 - b) gli impianti di amplificazione acustica dovranno essere posizionati nel punto più lontano possibile dalle abitazioni e da altri recettori esposti ed orientati in modo tale che l'onda acustica non incida in modo diretto, o tramite riflessioni, verso gli stessi;
 - c) dovranno essere evitati tutti i rumori inutili, non necessari allo svolgimento della manifestazione; per quanto possibile, si dovrà prevenire ed evitare la produzione di schiamazzi e disturbo da parte degli spettatori, al termine della manifestazione;
 - d) nel caso sia previsto un consistente afflusso di pubblico, è necessario prevedere una regolamentazione del deflusso delle persone;
 - e) a prescindere dalla tipologia di manifestazione, si dovrà avere riguardo dei luoghi sia dal punto di vista degli eventuali siti sensibili in prossimità, sia dal punto di vista artistico/monumentale, che sotto l'aspetto della conformazione dei luoghi stessi.

Articolo 34 - Modalità autorizzative

1) AUTOCERTIFICAZIONE

- a) Lo svolgimento sul territorio comunale di manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico aventi le seguenti caratteristiche:
- effettuate per un massimo di 15 giorni di attività stagionale, come meglio descritto al punto 1) dell'art. 32;
 - collocate in aree poste a non meno di 100 metri da ospedali, case di cura, case di riposo;
 - che si prevede rispettino gli orari ed i limiti di emissione acustica previsti, in deroga, dal presente Regolamento (Articolo 30 - Articolo 31), è autorizzato mediante presentazione di autocertificazione, redatta come da modello predisposto, da presentare al Settore che autorizza la manifestazione, almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione. L'autocertificazione deve essere redatta da soggetto avente potere di rappresentanza della ditta/società/associazione che organizza/gestisce la manifestazione, utilizzando il modello predisposto. Nel caso di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale che usufruiscono della deroga del numero di giorni per sito l'autocertificazione deve essere redatta e sottoscritta dal Dirigente del Settore Comunale che organizza la manifestazione.
- b) L'autocertificazione deve contenere tutte le informazioni e le dichiarazioni previste. L'assenza nell'autocertificazione, anche di una sola delle informazioni e dichiarazioni richieste, comporta il rigetto dell'istanza e pertanto l'attività non potrà considerarsi autorizzata.
- c) L'autocertificazione ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo quanto previsto dall'art. 47 del DPR 445/2000; nel caso di dichiarazioni mendace o di atti falsi, il responsabile è passibile delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000.
- d) L'autorizzazione si intende tacitamente concessa se, entro 10 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione, non vengono richieste integrazioni, o non viene espressamente rigettata l'istanza; non è previsto il rilascio di specifico atto autorizzativo. La richiesta di integrazioni sospende i termini per l'inizio dell'attività.
- e) Copia dell'autocertificazione presentata, munita del timbro di ricevimento dell'Ufficio Protocollo del Comune, o della ricevuta di ritorno della Raccomandata o del rapporto di positivo invio tramite telefax deve essere custodita presso la sede della manifestazione ed esibita agli organi di controllo.

2) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

- a) Qualora una manifestazione per eccezionali e documentati motivi di carattere artistico socioculturale e/o di pubblico interesse, non possa rientrare tra i parametri sopradescritti e, pertanto, comporti una delle seguenti situazioni:
- si svolga in un'area per un periodo tale da comportare il superamento del limite massimo di 15 giorni di attività stagionale per sito, come meglio descritto al punto 1) dell'art. 32;
 - si svolga in un'area collocata a meno di 100 m da ospedali, case di cura, case di riposo;
 - si presume possa comportare il superamento di limiti sonori previsti dal presente Regolamento (Articolo 30);
 - si svolga oltre l'orario previsto dal presente Regolamento per le manifestazioni temporanee (Articolo 31);
- l'autorizzazione in deroga potrà essere concessa solo in riscontro a specifica domanda, corredata dalla Documentazione previsionale d'impatto acustico.
- b) La richiesta deve essere presentata da soggetto avente potere di rappresentanza della ditta/società/ associazione che organizza/gestisce la manifestazione, nella forma di cui al modello predisposto e deve contenere tutte le informazioni e le dichiarazioni in esso previste. L'assenza anche di una sola delle informazioni e dichiarazioni previste, comporta la richiesta di integrazioni, con conseguente sospensione dei termini per il rilascio dell'autorizzazione; la non esaustiva integrazione, secondo quanto richiesto comporta il rigetto dell'istanza. Alla richiesta deve essere allegata la Documentazione Previsionale d'impatto acustici, redatta da Tecnico competente in acustica riconosciuto dalla regione di residenza e la ricevuta di

pagamento delle spese d'istruttoria.

- c) La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Settore che autorizza l'evento, almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Il dirigente, esaminate le misure da mettere in atto per ridurre al minimo l'emissione acustica e valutate le motivazioni eccezionali e contingenti che richiedono l'effettuazione della manifestazione in un orario diverso dal disposto e/o che possono far prevedere il superamento dei valori limite di emissione acustica, eventualmente sentito anche il parere dell'ARPAV, rilascia l'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica e/o agli orari, imponendo le necessarie prescrizioni.

Articolo 35 - Esenzioni

1) Le manifestazioni quali:

- comizi politici e sindacali;
- manifestazioni commemorative pubbliche;
- manifestazioni di beneficenza;
- manifestazioni sportive;
- manifestazioni religiose;
- sfilate rievocative e allegoriche;

di durata non superiore a 4 ore e che si svolgano in periodo diurno e comunque non oltre le ore 24,00 e non usufruiscano di supporti musicali, sono esentate dalla procedura di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica. L'utilizzo di apparecchi elettroacustici è permesso esclusivamente per l'amplificazione acustica della voce degli oratori. Le suddette manifestazioni non concorrono al conteggio per il rispetto del limite annuale di giorni complessivi per area utilizzata.

- 2) Qualora le suddette manifestazioni si dovessero avvalere di supporti musicali, con l'utilizzo di impianti elettroacustici e sistemi di amplificazione, o strumenti musicali, saranno sottoposte alla disciplina del presente Regolamento e pertanto dovranno essere autorizzati in deroga ai limiti di emissione acustica, secondo le disposizioni e procedure descritte nei precedenti articoli.

SEZIONE VIII - Attività temporanee che non necessitano di autorizzazione

Articolo 36 – Attività non soggette

L'uso temporaneo delle attrezzature di cui ai seguenti articoli, non richiede alcuna autorizzazione, tuttavia devono essere rispettate le prescrizioni di seguito descritte.

a) Cannoncini antistorno

- 1) l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a) posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni, comunque a distanza non inferiore a 100 metri e con la bocca di sparo non orientata verso edifici frequentati;
 - b) ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei, occorrerà proteggere il cannone con una idonea recinzione;
- 2) l'attivazione di tali apparecchi è consentita nella fascia oraria: dalle ore 6.00 fino al tramonto, con pausa dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e con cadenza di sparo pari o superiore a 3 minuti.
- 3) In caso di piccoli vigneti, è opportuno valutare la sostituzione dei cannoni con attrezzature non rumorose.

b) Dispositivi acustici antifurto

- 1) I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, ecc., devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore, che ne limiti l'emissione acustica ad un massimo di 10 minuti primi.

- 2) Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale, comunque, non deve superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
- 3) in tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

c) Artisti di strada (suonatori, cantanti, giocolieri e simili)

- 1) L'attività artistica di strada (cantanti, suonatori, giocolieri, ecc.) deve essere svolta esclusivamente in forma itinerante, arrecando il minor disturbo possibile ai cittadini; non può essere esercitata per più di una (1) ora nello stesso luogo, un'eventuale successiva esibizione potrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza, o a non meno di due ore dalla fine della precedente.
- 2) L'attività non dovrà comportare l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico, impianti di amplificazione acustica ed attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.

d) Altre attività rumorose a carattere sporadico non previste nel presente Regolamento

In generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento, gli orari in cui è consentito l'uso di macchinari o impianti rumorosi, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, è:

- a. nei giorni feriali, escluso il sabato: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00;
- b. il sabato e nei giorni festivi: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

SEZIONE IX - Controlli, provvedimenti, sanzioni

Articolo 37 - Controlli

- 1) il Comune può eseguire controlli in materia di tutela dall'inquinamento acustico, sulla veridicità e la correttezza di tutta la documentazione presentata, sulle opere e sul loro uso, nonché sull'esecuzione delle attività, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.
- 2) Per l'esecuzione delle attività di controllo, per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente, il Settore interessato del Comune si può avvalere della collaborazione del Settore Polizia Locale e/o dell'ARPAV e può richiedere al titolare dell'opera/attività ulteriore documentazione, oltre a quella eventualmente già presentata, o imporre verifiche fonometriche, se ritenute necessarie per gli accertamenti. L'attività di rilevazione fonometrica è demandata all'ARPAV mentre il controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento e delle eventuali prescrizioni è di competenza della Polizia Locale.
- 3) Qualora, nel corso dei controlli vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni nella documentazione presentata, comunque non costituenti falsità, in caso di procedimento autorizzatorio in corso, i soggetti interessati sono invitati dallo stesso Settore ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 15 giorni. Trascorso tale termine senza che le integrazioni siano prodotte, il procedimento viene chiuso, a cura del Settore competente.
- 4) Qualora, nel corso del controllo della documentazione acustica, si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni, costituendo esse autocertificazione resa da un soggetto all'Amministrazione comunale, il Responsabile del procedimento trasmette gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'autorità giudiziaria.
- 5) Qualora l'accertamento di falsità nell'atto presentato avvenga successivamente all'emanazione del provvedimento, il dichiarante decade dai benefici conseguiti con il medesimo e l'atto stesso viene revocato dal Settore competente.
- 6) Per quanto attiene all'effettuazione di attività temporanee, indipendentemente dalla tipologia dell'attività, dalla sua durata, dagli orari di effettuazione e dalle modalità di autorizzazione in

deroga, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di chiedere integrazioni alla documentazione presentata e di espletare controlli presso le sedi di effettuazione dell'attività; in caso di accertata irregolarità, o inosservanza a quanto dichiarato con autocertificazione, o nella richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica, nonché a quanto prescritto nell'atto autorizzativo, l'Amministrazione Comunale, può procedere, mediante ordinanza o diffida, anche all'inibizione o alla sospensione dell'attività.

- 7) il Settore competente può richiedere la Documentazione acustica tecnica, anche nei casi per cui la stessa non sia espressamente prevista dal presente Regolamento, in particolare nel caso di attività che generino esposti, o comunque ogni qualvolta, nel corso dell'istruttoria, se ne ravvisi l'opportunità.
- 8) il Settore Ambiente ha facoltà di imporre misure di mitigazione o limitazioni qualora, a seguito delle verifiche e controlli eseguiti, se ne ravvisi la necessità.

Articolo 38- Indagini conoscitive e preventive

1. Possono essere chieste da parte di imprese industriali, artigianali, commerciali, da associazioni od anche da privati cittadini, misurazioni, sperimentazioni od indagine conoscitive, in tal caso verrà richiesto il rimborso delle spese sostenute dal Comune ai richiedenti.
2. Il Comune per le misurazioni, indagini conoscitive, analisi, in alternativa alla sezione provinciale dell'ARPAV, potrà avvalersi di professionisti esterni abilitati iscritti ad un Albo Regionale dei Tecnici Competenti in Acustica.

Articolo 39 - Ordinanze

- 1) Ordinanze contingibili ed urgenti - Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.
- 2) Ordinanze dirigenziali - Qualora, dai controlli effettuati, risulti la mancanza della prevista Documentazione acustica tecnica, o si riscontri il superamento dei limiti sonori previsti dalla normativa vigente, compreso il presente Regolamento, o comunque in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità, anche ai fini della prevenzione dell'inquinamento acustico, il Dirigente del Settore, fatte salve le previste sanzioni e sia già stato dato Avvio di Procedimento, emette specifica ordinanza.

L'ordinanza può contenere:

- restrizioni di orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

Tali facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali essendo di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

- 3) A seguito di inadempienze dell'Ordinanza, il Dirigente che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio all'attività e/o agibilità, può emanare il provvedimento di revoca e/o sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o permessi relativi sino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Articolo 40 - Sanzioni amministrative.

1. Spetta al Comune territorialmente competente l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 10 della L. 447/95 e della L.R. 21/99 per mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
2. Nel caso in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico, producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni,

ed il comune nel cui territorio è ubicata la sorgente sonora di inquinamento non provveda all'applicazione delle relative sanzioni amministrative, queste vengono applicate dalla provincia territorialmente competente.

3. In base alla L.R. 21/99, la violazione delle disposizioni relative all'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee comporta una sanzione amministrativa da € 300,00 a 900,00; per il superamento dei limiti fissati dal Piano di Classificazione Acustica (PCAT) a tutela di zone particolarmente sensibili di cui all'art.3, c.2 della L.R. 21/99 è prevista una sanzione amministrativa da € 1000,00 a 3000,00.
4. Sono fatte salve le sanzioni previste dagli artt. 844 e 2043 del C.C.

Articolo 41 - Sanzioni penali

1. Sono fatte salve le sanzioni previste dagli artt. 650, 659 e 660 del C.P., per la mancata osservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Articolo 42 - Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Municipale, nonché agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. Ai sensi della L.R. 21/99, per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza il Comune può avvalersi dell'ARPAV competente per il territorio o di altro tecnico abilitato in acustica.

ALLEGATI

Allegato 1 - Contenuto alla DPIA (Documentazione Previsionale di Impatto Acustico)

La DPIA deve contenere tutte le informazioni e valutazioni previste nelle Linee Guida ARPAV, ed in particolare:

- a) dati identificativi del titolare o legale rappresentante dell'opera indagata;
- b) tipologia dell'impianto/infrastruttura/insediamento;
- c) caratteristiche dell'impianto tali per cui risulta necessario un eventuale ciclo produttivo continuo;
- d) temporalità lavorativa (continuativa, stagionale, saltuaria, occasionale, ecc);
- e) orari lavorativi e dei giorni lavorativi dell'anno;
- f) destinazione urbanistica e classificazione acustica dell'area in cui si collocherà l'impianto;
- g) individuazione delle aree di influenza in cui la realizzazione del nuovo impianto potrebbe determinare una variazione significativa dei livelli di rumore ambientale, loro destinazione d'uso urbanistica e classificazione acustica;
- h) indicazione dei valori limite stabiliti dalla classificazione acustica per l'area di insediamento e di influenza;
- i) individuazione dell'estensione e dei valori limite delle fasce di rispetto delle infrastrutture di trasporto che interessano l'area di insediamento e di influenza;
- j) dati informativi sul territorio distinguendo tutti gli elementi presenti sia naturali che artificiali;
- k) sorgenti sonore già presenti nell'area;
- l) recettori esposti;
- m) riferimenti legislativi europei, nazionali e regionali, della normativa tecnica, degli strumenti regolamentari e delle tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione;
- n) descrizione dei cicli tecnologici, delle installazioni impiantistiche, delle apparecchiature, delle attività, delle operazioni di movimentazione mezzi, delle operazioni di carico e scarico merci e delle aree destinate a parcheggio che caratterizzano l'impianto/infrastruttura/attività in progetto;
- o) per ogni sorgente di rumore relativa all'attività/impianto/infrastruttura/insediamenti si dovrà indicare:
 - periodi di funzionamento nell'arco della giornata, durata e fasi del processo industriale (avviamento, fermata, funzionamento, ecc),
 - caratteristiche di continuità,
 - modalità di emissione sonora,
 - condizioni di contemporaneità di esercizio,
 - condizioni di massima emissione sonora,
 - condizioni di usuale operatività,
 - collocazione all'aperto o in locali chiusi,
 - proprietà costruttive e funzionali,
 - potenza meccanica, potenza elettrica o potenza termica del macchinario,
 - marca, modello e altre eventuali informazioni utili ad identificare il macchinario,
 - dimensioni e posizione del macchinario e ubicazione esatta,
 - condizioni di funzionamento a cui i dati si riferiscono (a vuoto, al carico nominale, ecc),
 - proprietà geometriche del contesto ove è ubicata la sorgente,
 - campo di emissione sonora,
 - livello equivalente ponderato della potenza sonora e spettro della potenza sonora espresso in bande di terzi di ottava (o di ottava), o in alternativa, livelli di pressione sonora e/o i livelli equivalenti determinati in un certo numero di punti (specificando le distanze di valutazione e il tipo di campo di propagazione), espressi in bande di terzi di ottava (o di ottava),

- eventuale direttività dell'emissione della sorgente,
 - origine dei dati,
 - rappresentazione geometrica utilizzata nella moderazione della sorgente,
 - caratteristiche di direzionalità generata da eventuale restrizione del campo di emissione sonora per presenza di superfici riflettenti prossime al macchinario;
- p) per sorgenti confinate in locali chiusi fornire anche:
- valutazione del potere fonoisolante delle partizioni divisorie,
 - contributo della trasmissione per via aerea e della trasmissione per via strutturale,
 - incremento della rumorosità indotto dal campo riverberato generato all'interno del locale,
 - fonti dei dati utilizzati,
 - stima della rumorosità trasmessa in corrispondenza di eventuali locali confinanti;
- q) descrizione dei fenomeni di attenuazione introdotti dall'assorbimento atmosferico, dalla divergenza geometrica, dall'effetto del suolo e dalle schermature introdotte dagli ostacoli (fabbricati, terrapieni, barriere, ecc);
- r) descrizione delle eventuali modificazioni ai flussi di traffico in corrispondenza di arterie stradali esistenti, modificate o di nuova realizzazione causate dall'impianto/ infrastruttura/ insediamento/ attività;
- s) stima previsionale dei livelli di rumore indotti sul territorio maggiormente esposto;
- t) descrizione dei punti individuati per le misure fonometriche e risultati delle misure fonometriche di caratterizzazione dei livelli di clima acustico prima della realizzazione dell'impianto/infrastuttura/attività (scenario ante-operam);
- u) stima delle variazioni dei livelli di rumore ambientale rispetto alla situazione anteoperam,
- v) distinzione della quota di rumorosità generata dall'impianto in progetto e di quella derivante dalle altre sorgenti presenti sul territorio;
- w) descrizione delle tecniche di calcolo previsionale adottate per la stima;
- x) misure fonometriche effettuate per la calibrazione del modello previsionale;
- y) valutazione dell'errore introdotto dal sistema di calcolo sulla stima dei livelli generati, incertezza associata ai risultati ottenuti dal modello di calcolo, spostamento massimo atteso;
- z) descrizione di eventuali interventi e misure necessarie a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti normativi;
- aa) caratteristiche fisiche e meccaniche e proprietà di riduzione dei livelli sonori delle opere di mitigazione;
- bb) rilevamenti fonometrici programmati per la verifica post-operam della rumorosità indotta all'entrata in esercizio dell'impianto /infrastruttura / attività e le eventuali alterazioni del clima acustico;
- cc) determinazione dei livelli di rumore indotti dalle attività e sorgenti di cantiere relative alla fase di costruzione dell'impianto /infrastruttura / attività e accorgimenti previsti al fine di contenere l'impatto acustico generato durante la fase di cantiere.

Alla DPiA dovranno essere allegati:

- a) planimetrie orientate in scala opportuna dove siano rappresentate e individuate la posizione in pianta e in quota:
- le caratteristiche geografiche e topografiche dell'area in cui è prevista la realizzazione del nuovo impianto/ infrastruttura/ attività,
 - le caratteristiche geografiche e topografiche delle aree di influenza;
 - i recettori: edifici adibiti ad ambiente abitativo, edifici adibiti ad attività lavorativa o ricreativa, le aree naturalistiche vincolate o parchi pubblici, i siti sensibili quali scuole ospedali case di cura e case di riposo, le aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali;
 - il progetto edilizio del nuovo impianto/infrastuttura/insediamento,
 - le sorgenti di rumore presenti;
 - la presenza di barriere, edifici, ostacoli alla diffusione sonora.

- I punti di misura individuati per la validazione del modello previsionale,
 - I punti di misura individuati per la valutazione del clima acustico ante-operam,
 - I punti di misura individuati per il monitoraggio post-operam.
- b) le certificazioni fornite dal costruttore attestanti il livello equivalente ponderato della potenza sonora e lo spettro della potenza sonora espresso in bande di terzi di ottava (o di ottava) e l'eventuale direttività (indice o fattore di direttività) delle sorgenti o, in alternativa, i livelli di pressione sonora e/o i livelli equivalenti determinati in un certo numero di punti (specificando le distanze di valutazione e il tipo di campo di propagazione), espressi in bande di terzi di ottava (o di ottava);
- c) i grafici dei rilievi fonometrici effettuata
- d) i fogli di calcolo di eventuali modelli software utilizzati,
- e) le certificazioni attestanti le proprietà fonoisolanti e fonoassorbenti dei materiali/strutture edilizie e delle strutture di mitigazione, f) i riferimenti bibliografici per i dati ed i modelli di calcolo ricavati dalla letteratura,
- f) la mancanza di alcuni dei parametri previsti dovrà essere adeguatamente motivata.

Allegato 2 - Contenuto della DIAC (Documentazione di impatto acustico)

- 1) La DIAC deve contenere tutte le informazioni previste nelle Linee Guida ARPAV, in particolare, dovrà contenere i dati di seguito elencati:
 - a) descrizione tipologia e caratteristiche dell'opera indagata;
 - b) descrizione dell'area in esame;
 - c) descrizione delle infrastrutture stradali presenti e caratteristiche del traffico;
 - d) attività o sorgenti diverse da quelle indagate, che concorrono alla determinazione della rumorosità ambientale;
 - e) recettori esposti (edifici adibiti ad ambiente abitativo, edifici adibiti ad attività lavorativa o ricreativa, aree naturalistiche vincolate o parchi pubblici, recettori sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e di riposo, aree territoriali edificabili in progetto già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali;
 - f) indicazione della destinazione d'uso urbanistica dell'area in esame;
 - g) valori limite stabiliti dalla classificazione acustica per I area in esame;
 - h) estensione e valori limite delle fasce di rispetto delle infrastrutture di trasporto che interessano l'area in esame;
 - i) indicazione delle aree destinate alla viabilità di servizio e del movimento di mezzi indotto, specificandone la distribuzione oraria e la classificazione per tipologia di veicolo;
 - j) indicazione delle aree destinate a parcheggio e del flusso di traffico indotto specificandone la distribuzione oraria e la classificazione per tipologia di veicolo;
 - k) indicazione della rete stradale esistente interessata dal traffico veicolare indotto dall'opera, specificandone la distribuzione oraria e la classificazione per tipologia di veicolo, riferendosi alla movimentazione media e a quella riferita alla giornata e alla settimana di maggior flusso;
 - l) motivazioni per un eventuale ciclo produttivo continuo;
 - m) descrizione della temporalità dell'attività svolta (continuativa, stagionale, saltuaria, occasionale, ecc...) ed indicazione degli orari e dei giorni nell'anno;
 - n) proprietà di fonoisolamento delle partizioni perimetrali; esplicitando le fonti dei dati utilizzati;
 - o) descrizione dei cicli tecnologici, delle attività, delle manifestazioni effettuate;
 - p) sorgenti di rumore significative presenti: macchinari, apparecchiature, installazioni impiantistiche (impianti di refrigerazione, di condizionamento, di ventilazione, di aspirazione, di trattamento aria), impianti elettroacustici, indicando per ognuna:
 - ubicazione esatta;
 - periodi di funzionamento nell'arco del giorno con indicazione della durata e delle diverse fasi di attività;
 - marca, modello, dimensioni e altre eventuali informazioni utili per l'identificazione;
 - potenza meccanica/elettrica/termica e condizioni di funzionamento a cui i dati si riferiscono (a vuoto, al carico nominale, ecc).
 - Intervallo temporale di funzionamento e/o di operatività nel periodo diurno e notturno, caratteristiche di continuità e relative alle modalità di emissione sonora, condizioni di contemporaneità di esercizio, di massima emissione sonora e di usuale operatività, posizione in pianta e in quota specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi;
 - dati e informazioni utili alla determinazione del livello equivalente ponderato della potenza sonora e dello spettro della potenza sonora espresso in bande di terzi di ottava (o di ottava) e la eventuale direttività (indice o fattore di direttività) o - in alternativa - dati e informazioni utili alla determinazione dei livelli di pressione sonora e/o i livelli equivalenti determinati in un certo numero di punti (specificando le distanze di valutazione e il tipo di campo di propagazione) espressi in bande di terzi di ottava (o di ottava).
 - q) descrizione delle attività, delle operazioni di movimentazione mezzi e delle operazioni di carico e scarico merci che caratterizzano l'opera indagata;

- r) indicazione dei riferimenti legislativi europei, nazionali e regionali, della normativa tecnica, degli strumenti regolamentari e delle tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione.
 - s) caratteristiche acustiche rilevanti degli elementi che influiscono sulla propagazione dei livelli di rumorosità generata dall'opera indagata in corrispondenza dell'area in esame e dei punti di misura (attenuazioni introdotte da ostacoli quali fabbricati, barriere o terrapieni, proprietà fonoassorbente del terreno, direzione e velocità del vento, ecc...);
 - t) fonti dei dati utilizzati.
- 2) Le DIAC relative a discoteche ed a locali ad intrattenimento danzante e, qualora siano presenti impianti elettroacustici e di diffusione sonora anche le DIAC relative ad impianti sportivi e ricreativi, postazioni di servizi commerciali polifunzionali, esercizi pubblici e circoli privati, dovranno contenere, oltre a quanto elencato nel comma precedente:
- a) descrizione dell'impianto elettroacustico e dei diffusori sonori fornendo l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e numero di serie)
 - b) indicazione delle impostazioni relative alle regolazioni elettroacustiche utilizzate per la sonorizzazione del locale
 - c) indicazione delle impostazioni relative alle condizioni di massima emissione dell'impianto senza distorsione
 - d) documentazione fotografica relativa all'impianto ed alle impostazioni su indicate;
- 3) Le DIAC relative a discoteche, locali ad intrattenimento danzante, impianti sportivi e ricreativi, esercizi pubblici e circoli privati dovranno, inoltre individuare le zone di libero accesso per il pubblico (sia interne che esterne) e quantificare il numero massimo di avventori che interessano l'attività;
- 4) Relativamente alle campagne di misure fonometriche per determinare i livelli di rumore indotti dall'opera indagata sul territorio maggiormente esposto, nella DIAC dovranno essere indicati:
- a) i punti, in corrispondenza degli edifici, delle aree e dei recettori, dove sono state eseguite le misure
 - b) la distanza dal confine della pertinenza esterna dell'opera indagata, la distanza dalle sorgenti, dalle strutture e dalle attività rumorose indagate di ogni punto indagato;
 - c) la distanza di ogni punto indagato dalle altre eventuali sorgenti presenti sul territorio;
 - d) la distanza di ogni punto indagato dalla facciata maggiormente esposta dei recettori e/o dal versante più esposto dell'area in esame;
 - e) l'altezza della postazione microfonica rispetto al terreno;
 - f) la temperatura (OC),
 - g) l'umidità relativa (%),
 - h) la direzione e velocità del vento (m/s),
 - i) la data della misura,
 - j) il numero di misure,
 - k) la durata della misura.
- 5) i risultati delle misure fonometriche realizzate attraverso tecniche di campionamento temporale, indicare lo spostamento massimo atteso rispetto ai descrittori acustici riferiti agli intervalli di tempo di riferimento indicati dalla normativa vigente e determinati secondo le modalità da essa indicate.
- 6) la DIAC dovrà contenere la valutazione dei seguenti parametri:
- a) la rumorosità dall'opera nelle condizioni più cautelative di esercizio;
 - b) la quota di rumorosità indotta dalle singole sorgenti, strutture ed distinguendola da quella indotta dalle restanti sorgenti presenti sul territorio;
 - c) la quota di rumorosità complessiva indotta dall'opera indagata e da tutte le restanti sorgenti presenti sul territorio;
 - d) la variabilità delle emissioni sonore generate dall'opera nelle condizioni più cautelative di emissioni rumorose;
 - e) la quota di rumorosità generata dal traffico stradale indotto dall'opera nelle condizioni più

cautelative;

- f) il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A LAeq - riferito al tempo di misura e all'intervallo di tempo indicato dalla normativa vigente possibilmente espresso in bande di terzi di ottava indotto dalle sole emissioni generate dall'opera;
 - g) i livelli di rumorosità indotti all'interno degli edifici maggiormente esposti alle emissioni generate dall'opera e dei criterio differenziale;
 - h) il livello residuo;
 - i) il livello ambientale;
 - j) i livelli percentili ritenuti maggiormente significativi a caratterizzare la rumorosità generata dall'opera e quella generata dalle eventuali sorgenti diverse da quelle dell'opera indagata;
 - k) presenza di eventuali componenti tonali, impulsive o in bassa frequenza nei livelli di emissione generati dall'opera o dalle eventuali sorgenti diverse da questa;
 - l) livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A LAeq - riferito al tempo di misura e all'intervallo di tempo indicato dalla normativa vigente - con l'aggiunta degli eventuali fattori correttivi che tengano conto delle componenti tonali, impulsive e a bassa frequenza;
 - m) per rumorosità ambientale condizionata oltre che dall'opera indagata, anche da altre sorgenti sonore presenti sul territorio: analisi del tracciato fonometrico.
- 7) Per rumorosità ambientale caratterizzata dalla presenza di componenti impulsive, tonali o a bassa frequenza dovrà essere effettuata:
- a) analisi della storia temporale dei livelli di rumore rilevati con costante fast, slow ed impulso, evidenziando i momenti caratterizzati dagli eventi di tipo impulsivo;
 - b) analisi spettrale per bande di terzi di ottava effettuata sul fenomeno sonoro stazionario indagato, individuando le bande in frequenza responsabili della componente tonale o a bassa frequenza.

Alla DIAC dovranno essere allegate:

c) Planimetria in scala adeguata nella quale siano individuabili, in pianta ed in quota:

- le aree indagate,
- l'opera oggetto di valutazione,
- le pertinenze esterne,
- le sorgenti sonore,
- i recettori,
- le reciproche distanze,
- i punti di misura,
- il tracciato della storia temporale dei livelli rilevati durante la misura con gli opportuni scorpori di rumorosità che consentano di individuare i livelli generati dalle sorgenti, dalle strutture e dalle attività relative all'opera indagata, distinguendoli da quelli generati dalle altre sorgenti presenti sul territorio.

Allegato 3 - Contenuto della VPCA (Valutazione di clima acustico)

- 1) La VPCA deve essere redatta conformemente ai criteri stabiliti dal D.D.G. ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 «Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 3 della LQ n. 447/95».
- 2) la VPCA dovrà descrivere esaustivamente lo scenario acustico in cui l'opera andrà ad insediarsi e contenere almeno:
 - a) descrizione esaustiva dell'opera da realizzare;
 - b) descrizione esaustiva dell'area indagata, delle attività ed infrastrutture presenti;
 - c) l'indicazione dei valori limite sia assoluti che differenziali da applicare rispettivamente alle emissioni delle singole sorgenti e alle immissioni generate dall'insieme di sorgenti da cui dipendono i livelli di clima acustico dell'area indagata.
 - d) per ogni sorgente dovranno essere fornite le indicazioni di carattere generale che consentano di individuare le principali cause e meccanismi di generazione delle emissioni di rumore che condizionano il clima acustico dell'area indagata;
 - e) le modalità di esecuzione della campagna di misure eseguite per la caratterizzazione sonora dell'area;
 - f) i risultati della campagna di misure fotometriche, eventualmente integrata dall'applicazione di tecniche di calcolo previsionale acustica di tutta l'area interessata dalla realizzazione dell'opera, con particolare attenzione alle posizioni in cui è prevista la presenza dei recettori sensibili;
 - g) effetti acustici indotti da opere/attività già autorizzate alla data di presentazione della VPCA ma non ancora realizzate e le cui emissioni potranno contribuire al raggiungimento dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico dell'area oggetto di indagine.